ASGI Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Alla c.a. del Signor Prefetto di Torino -
Ufficio Immigrazione
protocollo.prefto@pec.interno.it

del Signor Questore di Torino
Per il tramite del Signor Dirigente l'Ufficio Immigrazione
immig.quest.to@pecps.poliziadistato.it

Alla Spett.le ASL Città di Torino
Direzione Sanitaria, in persona del suo dirigente p.t.
protocollo@pec.aslcittaditorino.it

e, p.c.

Al Ministero dell'Interno – Ufficio Centri di accoglienza, di permanenza temporanea e assistenza, di identificazione, Strutture polifunzionali
posta-certificata@cert.interno.it
servizi.civili@pecdlci.interno.it
politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it

Al Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
garante.detenuti@cr.piemonte.it

Alla Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Torino
ufficio.garante@comune.torino.it

Oggetto: lettera aperta finalizzata all'immediata valutazione della compatibilità della situazione sanitaria di tutti i cittadini stranieri trattenuti presso il C.P.R. "Brunelleschi" di Torino nonché dell'idoneità della struttura e delle misure intraprese alla luce delle indicazioni e delle linee guida predisposte dal Ministero della Salute, dall'OMS e dall'ECDC per prevenire e contenere la diffusione del COVID-19.

Con la presente l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), nella persona del referente regionale per il Piemonte, Avv. Eleonora Vilardi, si rivolge alle SS.VV. al fine di sollecitare con urgenza una valutazione circa la compatibilità del trattenimento di tutti i cittadini stranieri presenti all'interno del CPR "Brunelleschi" di Torino alla luce dell'attuale situazione di diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché dell'idoneità della struttura al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali volte a prevenire il contagio e così garantire il diritto alla salute dei cittadini stranieri trattenuti e del personale impegnato all'interno della struttura.

Si premette che, dato l'interesse pubblico legato a tale complesso tema, la lettera, congiuntamente alle risposte che perverranno, sarà oggetto di pubblicazione.

Si sottolinea inoltre che, come già esposto da ASGI congiuntamente a molte altre associazioni e organizzazioni[1], si richiede in generale alle autorità competenti che:

- venga disposta l'immediata sospensione di ogni nuovo ingresso nei CPR e negli hotspot;
- vengano disposte anche nei confronti dei soggetti già trattenuti nei CPR le misure alternative al trattenimento di cui all'art. 14, co. 1 bis, TU 286/98, oppure che il trattenimento non sia prorogato o sia disposto un mero ordine di allontanamento da parte del questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis d. lgs. n. 286/1998, poiché non vi è più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto nello Stato di origine;
- si proceda con la massima tempestività alla progressiva chiusura dei suddetti centri.

Di analoga portata le dichiarazioni della Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa rese in data 26 marzo u.s. secondo la quale il rilascio dei migranti trattenuti è l'unica misura utile che gli Stati membri possono adottare per garantire il loro diritto alla salute durante la pandemia da COVID-19[2].

Ciò premesso, si rileva che il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da virus SARS-CoV2 e che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha a sua volta dichiarato l'esistenza di una situazione di "pandemia" a livello globale con riferimento alla diffusione del COVID-19.

Per tali ragioni il Governo italiano ha predisposto misure urgenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento del COVID-19, in particolare con l'emanazione di due DPCM, l'8 e il 9 marzo, ed infine approvando il d.l. 18/2020. Una particolare diffusione epidemica del virus è stata, inoltre, riscontrata nel territorio regionale, tanto da imporre l'adozione, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, di ulteriori e più stringenti misure di prevenzione.

Già a partire dalla seconda metà di febbraio, il Ministero della Salute tramite la Direzione Generale della prevenzione sanitaria ha emanato diverse ordinanze e circolari atte ad indicare comportamenti e regole da seguire per la prevenzione della diffusione dell'infezione. Si richiama qui in particolare la circolare del 22.2.2020 che contiene indicazioni precise circa le misure di prevenzione della diffusione del virus nei luoghi pubblici e negli uffici pubblici nonché le modalità di trattamento e per l'individuazione dei casi sospetti di infezione da COVID-19. Fra le più recenti si cita la circolare del 18.3.2020 con cui si evidenzia la necessità, per tutti e in particolare nei luoghi di lavoro, di lavarsi frequentemente le mani e disinfettarle con soluzioni idroalcoliche, in determinate circostanze utilizzare i dispositivi di protezione personale (come guanti e mascherine), oltre a pulire le superfici con sostanze disinfettanti. Queste norme vengono prescritte obbligatoriamente nei casi di "fermo e arresto", misure paragonabili a quella della detenzione amministrativa durante le sue fasi iniziali. Viene sempre richiesto di tenere una distanza di almeno un metro tra una persona e l'altra nei luoghi

1 https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/covid-stranieri-proposte/

2 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues

di lavoro e negli uffici delle pubbliche amministrazioni. La Direzione Generale della prevenzione sanitaria ha inoltre predisposto precisi protocolli per la gestione, la cura e l'isolamento delle persone sospette o risultate positive al COVID – 19 (v. circolare 9.3.2020).
Da ultimo il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con la circolare del 26.03.2020, avente ad oggetto gli "Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito dei centri di permanenza per il rimpatrio", ha evidenziato la necessità di un costante monitoraggio delle condizioni di salute delle persone trattenute ai fini della segnalazione alle autorità sanitarie competenti di eventuali sintomatologie da COVID-19 e la verifica dell'effettivo svolgimento della visita medica preliminare, in caso di nuovi ingressi, che escluda la sussistenza di sintomatologie da COVID-19.

Appare evidente che, laddove un elevato numero di persone venga sottoposto a misure restrittive della libertà personale con la conseguenza di dover condividere spazi limitati durante tutto l'arco della giornata e per periodi prolungati, è necessaria la predisposizione di procedure e norme specifiche per garantire il diritto alla salute delle persone interessate dalla misura, di chi svolge attività lavorativa all'interno dei luoghi in cui le stesse risultano ristrette e quindi, in definitiva, anche al fine di tutelare la salute della collettività nel suo complesso.

L'art. 2 co. 1 lett. u) del DPCM dell'8 marzo 2020 prevede allo scopo misure specifiche per la prevenzione e il contenimento del virus all'interno degli istituti di pena, dove i detenuti si trovano in condizioni analoghe a quelle delle persone sottoposte al trattenimento nei C.P.R. Si legge in tale norma che "*le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati* ***presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni***. ***I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare.*** *I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri*". Si tratta quindi di misure atte a garantire un supporto generale – tramite i presidi – e anche a monitorare con particolare attenzione le condizioni di salute di coloro i quali fanno ingresso in questi giorni negli istituti di pena.
In precedenza, il Mistero della Giustizia – DAP aveva, con la circolare del 25.2.2020, fornito indicazioni per la prevenzione del contagio da coronavirus negli istituti penitenziari. A tal fine è stato previsto l'immediato coinvolgimento delle autorità sanitarie e delle unità di crisi locali per concordare procedure chiare soprattutto rispetto al prelievo di tamponi e al trattamento dei casi sospetti fra la popolazione detenuta.

Queste misure non possono che trovare applicazione anche con riferimento alle strutture C.P.R., atteso che i cittadini stranieri ivi trattenuti si trovano in una situazione analoga, se non del tutto sovrapponibile (e spesso in condizioni deteriori), rispetto a quella dei detenuti negli istituti penitenziari.

Si tenga inoltre presente che l'art. 3 del regolamento CIE emanato dal Ministero dell'Interno il 2.10.2014 prot. n. 12700 prevede espressamente che "*lo straniero accede al Centro previa visita medica effettuata da parte del medico della ASL o dell'azienda ospedaliera, che accerta l'assenza*

di patologie evidenti che rendono incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive o contagiose e pericolose per la comunità, stati psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative che non possono ricevere le cure adeguate in comunità ristrette". Non solo, "***Successivamente all'ingresso e durante la permanenza nel Centro,*** *lo straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute, nonché per l'accertamento dell'eventuale necessità di predisporre visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, anche sulla base della scheda sanitaria redatta dai medici della struttura carceraria se provenienti da istituti di pena. In presenza di* ***elementi che possano determinare l'incompatibilità*** *con la vita in comunità ristretta* ***non emersi nel corso della certificazione di idoneità****, e nelle more di* ***una nuova valutazione da parte della ASL*** *o dell'azienda ospedaliera, lo straniero viene alloggiato in una stanza di osservazione, al fine di salvaguardare la salute del singolo e della collettività.*".
Pertanto, lo stato di salute dello straniero dev'essere oggetto di una tutela preminente e richiede **una valutazione approfondita e un accertamento costante** al fine di valutare l'esistenza di sopravvenute o non emerse patologie che rendano, anche successivamente, il trattenimento impossibile poiché incompatibile con esse. Tra tali patologie potenzialmente incompatibili il regolamento ricomprende espressamente le "*malattie infettive o contagiose e pericolose per la comunità*".

A ciò si aggiunga che, come più volte ribadito dal Ministero della Salute, **alcuni tipi di patologie anche non rare come il diabete o l'HIV destano particolare allarme quando associate all'infezione da COVID-19,** tanto da comportare un grave pericolo per la vita delle persone affette. I rischi normalmente associati alla contrazione del virus risultano pertanto moltiplicati per le persone in stato di trattenimento – un ambiente che certamente favorisce la diffusione del virus – e che già soffrono di tali patologie, andando evidentemente a determinare un'incompatibilità con la misura del trattenimento ai sensi dell'art. 3 sopra citato.

Con particolare riferimento al **CPR di Torino**, deve peraltro evidenziarsi che, per quanto a conoscenza della scrivente Associazione, la visita medica all'ingresso, e dunque la verifica della compatibilità delle condizioni di salute del trattenendo alla vita comunitaria, con specifico riferimento al CPR, e alla privazione della libertà personale, viene di regola effettuata dal medico interno al centro, e non dal medico dell'ASL o della struttura ospedaliera, come al contrario espressamente previsto dal richiamato Regolamento.
Deve ancora aggiungersi che, anche successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state trasferite nel CPR di Torino persone provenienti dalle zone nelle quali più si è inizialmente diffuso il contagio, quali il bresciano e la Lombardia in generale, nei confronti delle quali non è dato sapere se sia stato seguito un particolare protocollo di prevenzione; nei confronti di tali soggetti non pare essere stata comunque osservata alcuna misura particolare di quarantena.

Alla luce dell'estendersi, sull'intero territorio nazionale ed in particolare nella Regione Piemonte, della diffusione dell'epidemia da COVID-19 si ritiene pertanto necessaria e urgente che venga effettuata, a cura di codesta ASL, e non da parte del medico interno al centro, una compiuta valutazione della situazione sanitaria di tutti i cittadini stranieri ad oggi trattenuti presso il C.P.R. di Torino.

Tutto ciò premesso

si richiede con la presente all'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino":

- **di effettuare con urgenza la valutazione di idoneità della situazione sanitaria di tutte le persone trattenute presso il C.P.R. di Torino con la permanenza all'interno del C.P.R. ai sensi dell'art. 3 del regolamento C.I.E.;**
- **di effettuare una valutazione circa l'idoneità degli spazi e della struttura del C.P.R. di Torino nel suo complesso,** a garantire il rispetto delle misure e delle regole individuate dal Governo e dal Ministero della Salute al fine di prevenire e contenere la diffusione del COVID-19. A tale proposito si chiede se - ed eventualmente quali - misure di supporto siano state individuate e predisposte per il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 all'interno del C.P.R. di Torino;
- **di fornire informazioni sulle misure che sono state individuate e predisposte per l'accertamento dello stato di salute delle persone che hanno fatto ingresso nel C.P.R.** successivamente alla dichiarazione dello stato d'emergenza e quindi per la prevenzione della diffusione del virus all'interno della struttura, anche considerando la possibile presenza di soggetti trattenuti spesso vulnerabili o già affetti da altre patologie all'interno della struttura. Si richiede inoltre se - ed eventualmente quali - **misure siano state predisposte al fine di monitorare costantemente la situazione sanitaria delle persone attualmente trattenute presso il C.P.R. di Torino**.

Alla Questura e alla Prefettura di Torino:

- di adottare tutte le necessarie misure di prevenzione e controllo all'interno del CPR;

- di assicurare all'interno delle aree di trattenimento e nell'intero perimetro del CPR, ivi comprese le aree destinate al transito ed allo stazionamento del personale, il rispetto delle distanze di sicurezza, e di dotare i trattenuti ed il personale di idonei dispositivi di protezione individuale, ivi comprese mascherine, guanti, detergenti, tovagliette monouso, garantendo altresì la costante sanificazione di tutti i locali;

- di consentire e facilitare l'effettuazione a cura dell'ASL, con la massima urgenza, di tutte le verifiche individuali e relative all'immobile.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

Torino, 27.03.2020

Avv. Eleonora Vilardi

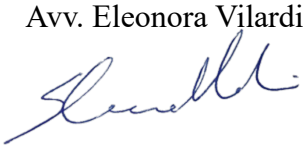

A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione
Sede legale : Torino, via Gerdil 7 – 10152 – tel/fax +39.011.4369158 – segreteria@asgi.it
www.asgi.it
C.F. 97086880156 – P.IVA 07430560016